



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO

N. 335	DEL 17/04/2025	Oggetto: DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PICCOLI TRATTI AMMALORATI VIALE MARCONI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE PERNAZZA MASSIMO CIG: B66271B4D4
--------	----------------	---

Visto il decreto sindacale n. 7848 del 27/09/2024 con il quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Settore 3° - Tecnico;

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 4 del 20/02/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027;
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 20/02/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione di G.C. n. 26 del 11/04/2024 con cui è stato approvato il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, adottato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021"*;
- l'approssimarsi delle festività pasquali e patronali, si rende necessario procedere ad effettuare delle piccole riparazioni della pavimentazione in via Marconi, per rendere la stessa sicura e decorosa;
- ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il RUP è l'istruttore Filesi Giuseppe;

Considerato che:

- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;
- la citata tipologia di lavoro non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip s.p.a.;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- all'attività oggetto dell'appalto - identificabile al seguente codice ATECO 43.39.01 - è applicabile seguente ccnl, individuato, in base alla classificazione dei contratti e degli accordi collettivi presenti all'interno dell'Archivio CNEL: non specializzate di lavori edili dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, considerato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente poiché la prestazione, per ragioni tecniche e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico

Visto

- l'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- d.lgs. 209/2024 Correttivo degli appalti;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
- il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

- il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 18 dicembre 2024, che proroga al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web PCP per i suddetti affidamenti;
- i principi del Codice dei contratti pubblici e in particolare quelli di risultato, fiducia e accesso al mercato;
- l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

Dato atto che:

- per le vie brevi è stato richiesto un preventivo al seguente operatore ditta individuale Pernazza Massimo, con sede legale in Loc. Poggio Paradiso, 148, Vasanello (VT), Cod. Fisc. Omissis e P.IVA 02341350565;
- l'offerta presentata dal suddetto operatore economico, di €. 2.000,00 (regime forfettario) risulta congrua rispetto alle finalità e alle esigenze perseguitate dall'amministrazione;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- è stato accertato in capo al suddetto operatore il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94, 95 e 100 D.Lgs. n. 36/2023;
- il suddetto operatore economico applica ai propri dipendenti il medesimo CCNL Codice CNEL F01N individuato da questa stazione appaltante;
- è consentito derogare al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore ad €.5.000 e che nel caso di specie non è stato effettuato un artificioso frazionamento del contratto;
- al presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: B66271B4D4, acquisito attraverso l'interfaccia web della piattaforma dei contratti pubblici;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di rende il viale sicuro e decoroso;
- l'oggetto del contratto è il lavoro di rifacimento di piccoli tratti della pavimentazione di via Marconi;
- la formalizzazione del contratto è da identificarsi mediante sottoscrizione e scambio di apposita lettera commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute, oltre che nella lettera commerciale, nella richiesta di preventivo, nell'offerta presentata dall'operatore economico;

Richiamato:

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Acquisiti

- il DURC protocollo INAIL_48596899, richiesto il 07/04/2025 (con scadenza validità 05/08/2025) dal quale risulta la regolarità contributiva dell'operatore economico ditta individuale Pernazza Massimo nei confronti di INPS e INAIL

- la visura camerale dalla quale risulta che la ditta sopracitata non è oggetto di scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione;

Vista la dichiarazione forma di partecipazione e possesso requisiti relativa alla procedura di affidamento dell'appalto pubblico, pervenuta presso questo ente in data 09/12/2024 con prot. n. e il modello di tracciabilità dei flussi finanziari

Verificato:

- la disponibilità finanziaria presente sui cap. 1568 del corrente bilancio;
- il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il RUP e il Responsabile del Settore ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non si trovano in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento in questione e con il soggetto affidatario del presente provvedimento.

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori di ripristino della pavimentazione in via Marconi, alla ditta individuale Pernazza Massimo con sede in Loc. Poggio Paradiso, 148, Vasanello (VT), Cod. Fisc. Omissis e P.IVA 02341350565, per l'importo complessivo di €. 2.000,00 (regime forfettario);
- 2) di prenotare la spesa complessiva di € 2.000,00, al capitolo 1568 del bilancio 2025, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- 3) di assumere, conseguentemente, gli impegni di spesa per l'importo complessivo di € 2.000,00 (regime forfettario);
- 4) Di dare atto che la somma di € 2.000,00 (regime forfettario) trova copertura al cap 1568 imp. 281;
- 5) la formalizzazione del contratto mediante sottoscrizione e scambio di apposita lettera commerciale;

- 6) in attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 la ditta assumerà con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di sottoscrizione, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 7) la liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione di regolare fattura, entro giorni trenta dalla data di ricezione della stessa previa verifica di conformità contrattuale e di regolarità contributiva.
- 8) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013 n.62 Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vasanello" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22/02/2024 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune – sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. La Ditta affidataria si impegna a rispettare agli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Ditta affidataria, della comunicazione con cui questo Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola.
- 9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
- 10) Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 11) Di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO
Arch. Chiara Stefani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 23/04/2025.

L'addetto alla pubblicazione